

N. R.G. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa tra:

_____ (C.F.), con il patrocinio del/degli avv. MANCINI MARCO e
BUGAMELLI ANDREA (BGMNDR82A26A271I) VIA CAVALLOTTI 16 CAMERANO; , con
domicilio eletto in
VIA CAVALLOTTI 16 CAMERANO presso il difensore avv. MANCINI MARCO

e

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - SCCI spa
rappresentati dall'/dagli avv. FLORI FLORO, e con domicilio eletto in C/O INPS- P.ZZA CAVOUR
21 60100 ANCONA presso l'avv. FLORI FLORO

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

RAGIONI DELLA DECISIONE

Essendo tempestiva l'opposizione, come attestato dal documento 1 allegato al ricorso, si deve osservare, nel merito, che la pretesa contributiva si fonda sul contestato maggior reddito (corrispondente ad un valore dell'avviamento della impresa ceduta, asseritamente superiore a quello dichiarato di € 100.000,00), conseguito nel 2008 dall'opponente in qualità di iscritta alla gestione commercianti e con riferimento all'attività svolta in seno alla Snc _____.

Come risulta dal doc. 5 allegato al ricorso, il valore dell'avviso era stato inizialmente stabilito, sulla base del reddito degli ultimi tre anni, in € 147.400,00; e successivamente in € 129.654,48 in base ad "adesione" sottoscritta (non dalla Snc alienante o dalla ricorrente ma solo) dall'acquirente il quale espressamente dichiara «di accettare la proposta dell'Ufficio» «pur non riconoscendo veritiero il valore dell'avviamento..., e al



solo scopo di evitare un lungo e costoso contenzioso».

Ciononostante l'Agenzia ha assunto la cifra oggetto di “adesione” anche per rettificare il reddito dichiarato dalla Società; tale determinazione è stata contestata dalla _____ in sede di Giurisdizione Tributaria ; il giudizio si è estinto ai sensi dell'art.39¹² DL 98/2011 (doc 7 e 8 allegati al ricorso).

L'INPS fonda essenzialmente le proprie argomentazioni (formulate riportando la memoria redatta dalla Agenzia in tal giudizio) invocando la valenza presuntiva della somma “accertata” (come ridotta all'esito di tale “adesione”) dall'Amministrazione finanziaria ai fini della imposta di registro, anche ai fini della imposta sul reddito della ricorrente.

Come evidenziato all'udienza 3/2/15::

- a sua volta l'Agenzia ha (spiegato di aver) contestato un maggior valore di avviamento sulla base del reddito degli ultimi tre anni:

- in effetti il comma 2 dell'art. 4 DPR 460/96 stabilisce che “il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3”;

- a tale proposito parte ricorrente ha esibito un semplice e apparentemente corretto calcolo in base al quale il valore di avviamento risulta anche inferiore a quello dichiarato;

- al contrario il calcolo dell'Agenzia (che, pure assumendo lo stesso importo di reddito medio, giunge a risultato diverso) appare incomprensibile in quanto integrato da coefficienti di non dichiarata natura e/o origine.

Ritenendo fosse onere dell'INPS (attore sostanziale) spiegare (e dimostrare) le ragioni della propria pretesa, l'Istituto è stato invitato a fornire chiarimenti in merito, nel termine assegnato (di 30 giorni prima della odierna udienza) .



Allo spirare di quest'ultimo alcun chiarimento è stato fornito.

Solo in data 25/5/15 l'Inps ha depositato "chiarimenti" della Agenzia.

Tale produzione deve peraltro ritenersi:

- ingiustificatamente tardiva:

- sia in quanto la verifica della fondatezza della propria pretesa ben poteva essere fatta dall'INPS (che deve presumersi pienamente capace, sia in senso tecnico che giuridico, a compiere valutazioni reddituali), prima di inviare l'avviso di addebito, o quantomeno al momento di costituirsi a sua volta nel presente giudizio: senza affidarsi ciecamente alle conclusioni assunte dall'Agenzia delle Entrate, e già fatte oggetto di contenzioso che, all'esito, non ne aveva confermato la fondatezza (doc.7 e 8 allegati al ricorso);
- sia in quanto l'Istituto (avendo scelto di affidarsi ancora una volta alle valutazioni dell'Agenzia), in seguito alla richiesta di chiarimenti di cui alla citata udienza 3/2/15, risulta aver inviato a sua volta richiesta di chiarimenti all'Agenzia (alla quale ha quindi scelto ancora un volta di affidarsi) solo in data 10/4/15, a ridosso della scadenza del termine che conseguentemente non ha poi potuto rispettare.

- sia in quanto le spiegazioni trasmesse della Agenzia delle Entrate mantengono le caratteristiche di apparente apoditticità sopra segnalate, laddove tra l'altro non viene giustificata né la legittimazione dell'evocato «criterio misto patrimoniale-reddituale del valor medio», né l'assunzione del «tasso di rendimento—al 7,85%.

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, considerando in breve che:

- vengono disattese le istanze istruttorie formulate dall'INPS che appaiono (in mancanza di ulteriori e specifici elementi di fatto dedotti a proprio favore) del tutto generiche e come tali inammissibilmente "esplorative";
- al pagamento della somma di cui al comma 12 dell'art.39 DL 98/11 la legge riconduce il mero effetto



di “definire la lite fiscale”, il che non importa alcuna “acquiescenza” a fini contributivi.

P.Q.M.

Il Giudice,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
DICHIARA non dovute le somme di cui all'opposto avviso.
CONDANNA l'INPS, in favore dell'opponente, al pagamento delle spese di lite che liquida in
complessivi € 37-00 per spese e € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese
forfettarie ed oltre accessori di legge

Ancona, 27/05/2015

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata

(firma digitale stampata a margine)

